

Comune di GROMO

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Si informa che:

- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

ENTRO IL 16 GIUGNO

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

ENTRO IL 16 DICEMBRE

deve essere effettuato il versamento del SALDO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

**ANCHE QUEST'ANNO GLI AVVISI DI PAGAMENTO E I MODELLI F24
PRECOMPILATI DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO DELL'IMU 2022
VERRANNO RECAPITATI AI CONTRIBUENTI TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE.**

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai sensi dell'art. 1, comma 740 della legge n. 160/2019, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Si ricorda che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

L'art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la **residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi** – l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

COVID

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

PENSIONATI ESTERI

Il comma 48 dell'articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all'estero. Dal 1 gennaio 2021 l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell'IMU dovuta.

Per gli stessi titolari di pensioni maturate all'estero, limitatamente al 2022, l'art. 1, comma 743 della L. 234/2021 ha stabilito che l'Imu prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. La stesura della norma lascia però qualche perplessità: non dispone espressamente che l'IMU 2022 per queste unità immobiliari sia ridotta al 37,5%, ma dispone la riduzione per l'IMU prevista dalla legge di Bilancio 2021, a sua volta già ridotta alla metà aprendo ad un'interpretazione di doppia riduzione. Nel Dossier predisposto dal Servizio studi della Camera/Senato è fatto presente che "il comma 743, inserito al Senato, riduce al 37,5 per cento per l'anno 2022 l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia". Si deduce, pertanto, seguendo il ragionamento del Servizio studi, che per queste unità immobiliari l'IMU per l'anno 2022 è pari al 37,5% dell'imposta dovuta.

ALIQUOTE IMU 2022

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono state deliberate le seguenti aliquote applicabili per l'anno 2022:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
<u>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</u> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto.	10,6 PER MILLE
<u>ABITAZIONE PRINCIPALE</u> classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e <u>RELATIVE PERTINENZE</u> (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	6,0 PER MILLE
FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	ESENTI DAL 01/01/2022
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,0 PER MILLE
TERRENI AGRICOLI	ESENTI

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate (prima rata entro il 16 giugno – seconda rata entro il 16 dicembre)**. **È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.**

CODICI PER IL VERSAMENTO
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)

CODICE CATASTALE DEL COMUNE: E189

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni	3914	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	

SPORTELLO INFORMAZIONI

L'ufficio del Servizio Tributi è a disposizione per ogni ulteriore informazione al numero di telefono 0346 41128
interno 2, e-mail: tributi@comune.gromo.bg.it

Il Responsabile del servizio

Bonetti Roberta